MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE E DISPOSIZIONI PER DEFINIRE LE RELATIVE PENDENZE

Art. 2

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonche' quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarita' gravi, numerose e ripetute.".

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legge-10-luglio-1982-n-429-convertito-con/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it